

Gregorio IX scomunica gli eretici

Sentenza di scomunica contro gli eretici. Capitolo contro i Patarini di Gregorio

IX

Tratto da: La storia medievale attraverso i documenti, a cura di Anna Maria Lumbelli, Giovanni Miccoli, Bologna, Zanichelli, 1974, pp. 214-215

Scomunichiamo e colpiamo con l'anatema tutti gli eretici, Catari, Patarini, Poveri di Lione, Passagini, Giuseppini, Arnaldisti, Speronisti e gli altri sotto qualsiasi nome siano indicati, che, pur presentandosi con volti diversi, hanno la coda legata insieme poiché per la loro falsità arrivano tutti alle medesime conseguenze. Condannati dalla chiesa, siano affidati alla giustizia secolare perché li sottoponga al dovuto castigo e, se chierici, prima vengano degradati dai loro ordini. Ma se qualcuno di costoro, dopo esser stato scoperto, vorrà fare la dovuta penitenza, sia chiuso in carcere per tutta la vita. Condanniamo come eretici allo stesso modo anche coloro che credono nei loro errori. Inoltre decretiamo che debbano subire la pena della scomunica i ricettatori, i difensori e i sostenitori degli eretici e deliberiamo che quando uno di costoro sia stato colpito da scomunica e abbia continuato a perseverare nella sua superbia, per ciò stesso sia colpito da infamia e non sia ammesso agli uffici o alle adunanze pubbliche, non gli sia consentito né eleggere né testimoniare. Non possa né fare testamento né ereditare per diritto di successione. Nessuno sia costretto a rendergli ragione in qualsiasi affare, ma egli sia costretto a darne ragione agli altri. Se farà da giudice, la sentenza da lui pronunciata non abbia alcun valore, né gli venga affidata la discussione di nessuna causa. Se sarà avvocato, non venga accettato in nessun modo il suo patrocinio. Se notaio, gli atti stesi da lui non abbiano alcun valore, ma siano condannati assieme al loro autore. E in casi consimili comandiamo che ci si attenga ai medesimi principi. Se sarà chierico, venga privato di ogni ufficio e beneficio. Se qualcuno non li eviterà, una volta condannati dalla chiesa, sia colpito dalla scomunica e sia punito con i dovuti provvedimenti. Quelli che saranno solo colpiti da tali sospetti, se non riusciranno a dimostrare debitamente la loro innocenza, secondo la misura del sospetto e la qualità della persona, siano colpiti dalla spada dell'anatema e finché non ne abbiano dato adeguata soddisfazione siano evitati da tutti e se per un anno intero saranno rimasti scomunicati, vengano poi condannati

come eretici [...]. Così, se qualcuno saprà che eretici o altri tengono delle riunioni clandestine o comunque seguono modi di vita e consuetudini diverse da quelle dei fedeli, deve indicarli al suo confessore o a chi egli sappia ne darà notizia al suo vescovo; altrimenti sia colpito da scomunica.